

INTIMAZIONE

14 GIU. 2017

RICEVUTO 20 GIU. 2017

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 22 marzo 2017 del Comune di Sessa e 20 febbraio 2017 del Comune di Monteggio postulante l'approvazione della Convenzione cimitero intercomunale di Sessa e Monteggio (Convenzione);

preso atto che:

- la Convenzione è stata adottata dal Consiglio comunale di Sessa in data 24 ottobre 2016 e dal Consiglio comunale di Monteggio in data 5 dicembre 2016;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato interposto e il diritto di referendum non è stato esercitato.

Visto il preavviso 1° marzo 2017 dell'Ufficio di sanità, mediante il quale non vengono formulate particolari osservazioni;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento d'applicazione del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvata la Convenzione cimitero intercomunale di Sessa e Monteggio.
 2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 100.-- (cento), è a carico dei Comuni di Sessa e Monteggio in ragione di metà ciascuno.
 3. Sono riservati i diritti dei terzi.
 4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
 5. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Sessa, 6997 Sessa;
 - Municipio del Comune di Monteggio, Via Crocivaglio 63, 6996 Ponte Cremenaga.
- Invio interno a:
- Ufficio di sanità, (dss-us@ti.ch);
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, (di-sg@ti.ch).

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca